

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

Strategia per l'esercizio dei diritti di voto detenuti nel portafoglio degli OICR gestiti (ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Banca d'Italia/Consob del [19 gennaio 2015])

1. Premessa

L'art. 34 del Regolamento Congiunto - adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - impone alle società di gestione del risparmio e alle SICAV l'obbligo *i)* di elaborare strategie adeguate ed efficaci per determinare quando e come vadano esercitati i diritti di voto detenuti nel portafoglio degli OICR gestiti, a esclusivo beneficio di tali OICR e dei relativi investitori e *ii)* di mettere a disposizione degli stessi, su loro richiesta, una sintesi delle strategie e i dettagli delle misure adottate.

Tale obbligo rappresenta un'esplicitazione del dovere generale di diligenza, correttezza e trasparenza cui le società di gestione del risparmio e le SICAV devono uniformarsi nei rapporti con gli investitori.

In conformità alla vigente normativa e al "Protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti d'interessi" approvato dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 29 aprile 2015, Fideuram Investimenti SGR (di seguito "la SGR") ha adottato e applica la seguente strategia per l'esercizio dei diritti di voto detenuti nel portafoglio degli OICR gestiti dalla SGR al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati ad esclusivo beneficio degli OICR stessi e degli investitori.

In particolare, tale strategia definisce misure e procedure per:

a) monitorare le pertinenti operazioni sul capitale (*corporate action*);

b) assicurare che i diritti di voto siano esercitati conformemente agli obiettivi e alla politica di investimento dell'OICR interessato;

c) prevenire o gestire ogni conflitto di interesse risultante dall'esercizio dei diritti di voto.

La SGR si è dotata di apposita normativa interna atta a disciplinare le singole fasi e i presidi da porre in essere nel determinare quando e come vadano esercitati i diritti di voto detenuti nel portafoglio degli OICR gestiti, a esclusivo beneficio di tali OICR e dei relativi investitori.

2. Monitoraggio delle pertinenti operazioni sul capitale (corporate action)

La Banca Depositaria monitora e comunica alla SGR gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR promossi o gestiti dalla medesima SGR, che incorporano i diritti da esercitare.

In particolare la Banca Depositaria entro un congruo termine dalla pubblicazione e/o comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea della società emittente gli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti dalla SGR, e comunque in tempo utile a consentire eventualmente alla SGR di parteciparvi, comunica a quest'ultima l'avvenuta convocazione, trasmettendo contestualmente il relativo ordine del giorno.

3. Valutazione delle modalità e dei tempi per l'eventuale esercizio dei diritti di voto conformemente agli obiettivi e alla politica di investimento dell'OICR interessato

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha attribuito all'Amministratore Delegato/Direttore Generale, o in caso di sua assenza o impedimento, al Presidente il potere di rappresentare la società, o farla rappresentare, nelle assemblee delle società emittenti gli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti dalla SGR.

In relazione a quanto precede l'Amministratore Delegato/Direttore Generale - o in caso di sua assenza o impedimento il Presidente - decide in ordine alla partecipazione ad un'assemblea della società emittente ed alle modalità di esercizio del diritto di voto. Le decisioni sono assunte ad

esclusivo beneficio dell'OICR interessato e dei suoi partecipanti sulla base di un'attenta analisi costi-benefici ed in conformità sia agli obiettivi e alla politica di investimento di ciascun OICR gestito, sia alla politica in materia di conflitti di interesse adottata dalla SGR. Sui punti dell'ordine del giorno riguardanti le strategie aziendali viene altresì sentito il parere del Responsabile Soluzioni Investimenti Retail.

Nel formulare le proprie valutazioni, l'Amministratore Delegato/Direttore Generale - o in caso di sua assenza o impedimento il Presidente - tiene in considerazione che, al fine di prevenire ogni conflitto di interesse risultante dall'esercizio dei diritti di voto, la SGR:

- non esercita i diritti di voto nelle assemblee delle società controllanti e non vincola le proprie decisioni di voto attraverso l'adesione a sindacati di voto o di blocco;
- è tenuta a non divulgare all'esterno ed in particolare alle altre società del gruppo di appartenenza, informazioni relative alle proprie intenzioni di voto nelle assemblee delle società emittenti gli strumenti finanziari presenti nei patrimoni degli OICR gestiti.

Nell'esercizio dei diritti sociali relativi alla scelta e alla designazione di candidati all'elezione negli organi amministrativi e di controllo delle società quotate nelle liste di minoranza in rappresentanza degli investitori istituzionali, la SGR si attiene ai principi ed ai criteri individuati dal comitato per la *corporate governance* di Assogestioni, che fissano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei candidati nonché le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità.

Quando i diritti di voto spettanti alla SGR in relazione all'insieme degli OICR gestiti costituiscono una partecipazione qualificata (ovvero una partecipazione superiore al 2% con riferimento alle azioni quotate ed al 20% con riferimento alle azioni non quotate), l'Amministratore Delegato/Direttore Generale - o in caso di sua assenza o impedimento il Presidente - formalizza la propria valutazione sul voto da esprimere in relazione ai punti dell'ordine del giorno di particolare rilevanza quali, a titolo esemplificativo, quelli riguardanti le strategie aziendali della società emittente.

Qualora l'ordine del giorno dell'assemblea dell'emittente preveda l'assunzione di decisioni di particolare rilevanza, quali, ad esempio, operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, liquidazioni,

trasformazioni, ecc.), l'Amministratore Delegato/Direttore Generale - in caso di sua assenza o impedimento il Presidente - valuta altresì se sottoporre al CDA la decisione in ordine alla partecipazione e alle modalità di esercizio del diritto di voto.

Infine, nell'ipotesi in cui l'Amministratore Delegato/Direttore Generale - o in caso di sua assenza o impedimento il Presidente - intenda avvalersi di un soggetto terzo delegato per l'esercizio dei diritti di voto, trasmettono a quest'ultimo esplicite istruzioni sul voto da esercitare e sulle istanze specifiche da manifestare nel corso dell'assemblea in relazione ad ogni punto dell'ordine del giorno, vincolandolo ad attenersi alle istruzioni ricevute. Il soggetto delegato fornisce riscontro scritto, dopo l'assemblea, qualora abbia espresso voto difforme alle istruzioni comunicate ovvero nell'ipotesi in cui gli sia stato conferito voto discrezionale.

È in ogni caso escluso, al fine di prevenire ogni possibile conflitto di interesse, il conferimento della delega per l'esercizio dei diritti di voto a dipendenti delle società del Gruppo di appartenenza della SGR o ad esponenti di queste.

4. Informativa ai partecipanti sulla strategia

La SGR rende disponibile ai partecipanti, nel sito internet della società, un documento contenente la descrizione sintetica della Strategia e i dettagli delle misure adottate.

La SGR comunica, nel documento informativo della SGR, le modalità con le quali il documento è disponibile per i partecipanti nel documento informativo della SGR.

5. Trasparenza del voto esercitato

Con frequenza annuale, l'Amministratore Delegato/Direttore Generale - o in caso di sua assenza o impedimento il Presidente - informa il Consiglio di Amministrazione in merito ai comportamenti tenuti nelle assemblee societarie alle quali la SGR ha partecipato.

La SGR assicura la massima trasparenza dei comportamenti tenuti predisponendo idonea informativa ai partecipanti degli OICR gestiti. A tal riguardo, la SGR fornisce una rappresentazione

sintetica dei comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto ad essa spettanti in relazione agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, attraverso apposita nota all'interno del commento introduttivo al rendiconto annuale.

La SGR provvede, altresì, a formalizzare e conservare idonea documentazione da cui risultino i processi decisionali sopra descritti.